



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE di TORINO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**  
**Dott.ssa Gabriella RATTI**

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa promossa da:

rappresentato e difeso dall'Avv.

**Parte attrice**

**Contro**

**Santander Consumer Bank spa**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ;

**Parte convenuta**

**Conclusioni delle Parti**

**Parte attrice**

Voglia l'III.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciare:

- a.** in via principale, accertate e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione, per rimborso interessi e commissioni, al netto di quanto decurtato da conteggio estintivo, di complessivi euro 10.370,65 conseguentemente condannare la resistente alla ripetizione di detta somma;
- b.** in via subordinata nelle denegata e non creduta ipotesi in cui l'III.mo Giudice adito ritenesse di non dover accogliere la domanda sopra svolta, condannare parte resistente alla restituzione della somma di euro 8.321,56, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo, in forza della decisione ABF n. 21625 del 2.12.2020;
- c.** in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'III.mo Giudice adito ritenesse di non dover accogliere le domande sopra formulate, condannare parte resistente alla restituzione della somma di euro 5.135,77 per gli oneri non goduti, al netto di quanto già rimborsato da Santander in applicazione del criterio lineare;

d. condannare altresì la resistente al risarcimento dei danni derivanti dall'evento de quo nella misura che sarà determinata in corso di causa e relativamente alla quale si chiede fin d'ora una liquidazione in via equitativa,

e. con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.

Salvo ogni altro diritto.

### **Parte convenuta**

In via principale e nel merito

rigettare il ricorso e accertare che Santander Consumer Bank spa nulla deve al ricorrente a nessun titolo;

Accertare i rimborsi già effettuati da Santander Consumer Bank spa;

accertare la carenza di legittimazione passiva in capo a Santander Consumer Bank spa in ordine alle provvigioni dell'intermediario finanziario;

In subordine

nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ulteriormente dovuto un eventuale rimborso da parte della convenuta, tenere conto dei rimborsi già effettuati da Santander tenuta al pagamento dei costi secondo il criterio proporzionale (cd curva degli interessi) per le seguenti somme:

per il contratto n.

provvigioni intermediario (lett. b, punto n. 2, doc. 3) nella somma complessiva di euro 743,31;

commissioni Santander Consumer spa di istruttoria (lett. a, punto n. 2, doc. 3) nella somma complessiva di euro 383,15;

Per un totale di euro 1.126,46

per il contratto n.

provvigioni intermediario (lett. b, punto n. 2, doc. 3) nella somma complessiva di euro 451,95

commissioni Santander Consumer spa di istruttoria (lett. a, punto n. 2, doc. 3) nella somma complessiva di euro 225,97

Per un totale di euro 677,92

per il contratto n.

provvigioni intermediari (lett. b, punto n. 2, doc. 3) nella somma complessiva di euro 926,38

commissioni Santander Bank spa di istruttoria (lett. a, punto n. 2, doc. 3) nella somma complessiva di euro 356,30

Per un totale di euro 1.282,67

In via istruttoria

con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo

In ogni caso

con vittoria di spese; - nella denegata ipotesi in cui Santander venisse condannata al rimborso degli oneri up front, il Giudice compensi le spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, data l'assoluta novità della materia e il contrasto giurisprudenziale in merito alla normativa applicabile.

### **Materia del contendere e motivi della decisione**

1. La presente controversia è stata introdotta da \_\_\_\_\_ con riferimento a tre contratti di finanziamento - contratto n. 4 \_\_\_\_\_ ), contratto n. 5 \_\_\_\_\_ 3) e contratto n. 5 \_\_\_\_\_ 3) - stipulati mediante cessione del quinto (il primo) e con delegazione di pagamento (gli altri due) con Santander Consumer Bank spa ed estinti anticipatamente. In sede di conteggio estintivo, la banca convenuta aveva abbuonato importi per interessi futuri e rimborsato parte dei costi, mentre l'ABF, adito da esso attore, aveva riconosciuto a suo favore la complessiva somma di euro 8.321,56, (oltre interessi legali dalla richiesta e oltre ad euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso), applicando il criterio lineare "pro rata temporis" per le commissioni recurring e il criterio della "curva degli interessi" in base al piano di ammortamento per i costi up-front.

Premesso che parte convenuta nulla aveva pagato, parte attrice ha illustrato le ragioni di diritto della sua richiesta e ha analiticamente individuato le somme richieste (al netto di quanto già ottenuto da Santander in sede di conteggio estintivo) e specificando che il criterio da applicare era quello del pro rata temporis

2. Costituendosi in giudizio, Santander Consumer Bank spa ha chiesto in via principale il rigetto della domanda (richiamando l'art. 6 bis del dpr 1950 n. 180 come introdotto dall'art. 31, comma 1 del d. lgs. 19 settembre 2012 n. 169, la giurisprudenza della CGE successiva alla sentenza Lexitor e, in tesi, costituente il superamento dei principi enunciati in tale sentenza, nonché le disposizioni contrattuali) e l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle spese afferenti le provvigioni dell'intermediario finanziario. In subordine, parte convenuta ha chiesto l'applicazione del criterio della curva degli interessi

3. All'udienza del 29.5.24, le parti hanno richiamato i propri atti e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione su concorde richiesta delle parti.

4. Premesso che gli importi richiesti non sono di per sé contestati, l'ambito normativo di riferimento del presente giudizio può essere schematizzato come segue:

-l'art. 125 sexies Tub ha trasposto fedelmente nel nostro ordinamento giuridico l'art. 16 della Direttiva 2008/48/Ce;

-prima della sentenza Lexitor della CGE, la corrente interpretazione dell'art. 125 sexies del Tub era nel senso di distinguere, in caso di estinzione anticipata del finanziamento e ai fini del diritto al rimborso, tra costi up front e costi recurring. In particolare, in forza delle disposizioni della Banca d'Italia oneri e costi – che consistono nel riaddebito al consumatore di una spesa fatta dal finanziatore – maturano e sono dovuti con il compimento della prestazione remunerata, sia essa funzionale alla conclusione del contratto (istruttoria, mediazione, ecc.) o alla sua esecuzione (elaborazioni e comunicazioni in corso di contratto, prestazione della copertura assicurativa, ecc.). Il diritto alla riduzione riguardava dunque i soli oneri che dipendono dall'esecuzione del contratto (recurring) e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non aveva avuto luogo in conseguenza dell'estinzione anticipata, mentre nessun rimborso era dovuto per gli oneri di accesso al finanziamento che remunerano un'attività già compiuta (up front);

-con la sentenza 11.9.19 (cd.Lexitor) la Corte di Giustizia - la cui efficacia è vincolante anche per il giudice nazionale - ha stabilito che "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/Ce ... relativa ai contratti di credito ai consumatori e che

*abroga la direttiva 87/102/Ce ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”;*

-in data 25.7.21 è entrata in vigore la legge 2021 n. 106 con la quale è stato convertito in legge il d.l. 2021 n.73 che, per quanto qui interessa, all’art. 11 octies comma 2, ha stabilito che *“alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies del TU di cui al d. lgs. n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”;*

-il Tribunale di Torino, con ordinanza 2.11.21, ha investito la Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della predetta norma;

-in data 22.12.22 la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 263 con la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies comma 2 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 convertito nella l. 23 luglio 2021 n. 106 limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia”;*

-nel 2023 il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 11 octies citato con due d.l. sostanzialmente coevi, riducendo, nel secondo, la portata del primo e di cui infra al successivo punto 9.

5. Come è noto, con la sentenza 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies comma 2 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 convertito nella l. 23 luglio 2021 n. 106 limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia”*. Quanto sopra è sufficiente a far ritenere non condivisibile la ricostruzione che prospetta che la distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* (con le relative conseguenze in termini di rimborsabilità ove il finanziamento sia stato estinto anticipatamente) discende dalle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia, ancorchè quest’ultima abbia più volte ribadito la diversa natura tra costi *up front* e *recurring*, con la precisazione che solo questi ultimi andavano rimborsati al consumatore in caso di estinzione anticipata.

Da ciò consegue che, nel caso di specie, debba trovare applicazione l’art. 125 sexies Tub (che ha trasposto fedelmente nel nostro ordinamento giuridico l’art. 16 della Direttiva in questione) da interpretarsi come stabilito dalla sentenza della CGE nella sentenza Lexitor: *“l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/Ce ... relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/Ce ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*. La CGE ha peraltro ribadito che l’art. 16, paragrafo 1 della Direttiva deve essere letto alla luce del Considerando 39 della direttiva stessa, Considerando che prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

6. Come sopra delineato, Santander Consumer Bank spa richiama anche la sentenza 9.2.23 della CGE e prospetta che la stessa, in diverso ma analogo contesto normativo, costituisce nei fatti un superamento dei principi della sentenza Lexitor e richiama altresì, come anche il primo giudice, l’art. 6 bis del dpr n. 180/1950 come introdotto dall’art. 31, comma 1 del

d. lgs. 19 settembre 2012 n. 169, (a norma del quale *“3.La Banca d’Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, nonché l’efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a: ... (b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costi dovute all’intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”*).

Entrambe le difese non sono fondate.

Quanto all’art. 6 bis, deve essere premesso che se pure è vero che con la sentenza 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 11- octies comma 2 citato limitamento alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia”*, è anche vero che, nelle medesima sentenza, la Corte ha specificato che per i contratti anteriori al 25.7.21 l’art. 125 sexies del Tub *“può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”* e ha altresì osservato che *“resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies comma 1”*. Poiché le disposizioni sulla trasparenza cui rinvia l’art. 6 bis richiamato dalla banca sono le medesime richiamate dall’art. 11 octies, dichiarato incostituzionale, è evidente che le stesse non possano continuare a trovare applicazione (come fonte sub primaria e in forza del richiamo normativo) in quanto incompatibili con la norma primaria (art. 125 sexies Tub) che, per usare le parole della Corte, può oggi accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.

Quanto alla recente decisione della CGE 9.2.23, fondata su una diversa Direttiva e che ha cura di sottolineare la specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, si ritiene che la stessa non abbia affatto superato l’interpretazione sopra delineata.

Si richiama sul punto, T. Torino, 20.3.23: *“il precedente ... non è pertinente alla dir. 2008/48, né può essere esteso, in ragione della <specificità dei contratti di credito relativi ad immobili residenziali> dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso non recuperabili nel caso di estinzione anticipata, come i costi della perizia estimativa e dell’iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata”*.

**7.** Restano da esaminare le modifiche intervenute nel 2023 sull’art. 11 octies comma 2 citato, modifiche che si possono riassumere come segue.

L’art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che *“all’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della*

*sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»*”.

Successivamente, con il d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con la legge 9.10.2023 n. 169) - all'art. 27 – rubricato *“Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”* – il legislatore ha stabilito che *“all’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”*.

E’ questa dunque la norma in vigore e a cui deve farsi riferimento, nel testo della quale sparisce ogni riferimento all’irripetibilità degli oneri *upfront* e al criterio del costo ammortizzato.

Dalla disamina della norma in vigore – che esordisce richiamando il *“rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea”* - deve ritenersi che nulla sia cambiato dal punto di vista del consumatore finanziato.

Ed infatti, come già delineato e come lo stesso legislatore del 2023 premette, l’art. 125 sexies Tub deve essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e quindi all’art. 16 della Direttiva 2008/48/Ce che recepisce e come interpretato dalla CGE con la sentenza Lexitor; per inciso, si osserva che con l’ordinanza 6.9.23 n. 25997 la Corte di Cassazione ha stabilito che i principi della sentenza Lexitor della CGE e della sentenza 2022 n. 263 della Corte Costituzionale devono essere estesi anche alle previgenti direttive 87/2012/Cee e 90/88/Cee e ai contratti stipulati/estinti quando erano in vigore le norme che hanno recepito dette direttive.

Tutti i principi e gli approdi richiamati ai precedenti punti 6, 7 e 8 mantengono quindi validità anche nel vigore della nuova norma.

La novità legislativa si concreta dunque nel richiamo espresso agli istituti codicistici della ripetizione di indebito e dell’arricchimento senza causa, istituti che non sembra possano in alcun modo influire sulla posizione del consumatore/finanziato che ha anticipato i costi di cui si discute al momento dell’erogazione del finanziamento e se li è visti trattenere al momento del conteggio estintivo benché soggetti a restituzione sulla base dell’art. 125 sexies Tub interpretato in modo conforme al diritto europeo e alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia.

Neppure può ritenersi che il richiamo ai predetti istituti – soprattutto all’arricchimento senza causa – significhi che il consumatore/finanziato deve rivolgersi, per ottenere il rimborso dell’indebito, a chi questi soldi ha effettivamente percepito (nel caso i soggetti che sono stati pagati dalla banca) e sia quindi costretto ad agire nei confronti di una pluralità di soggetti per recuperare la porzione non maturata dei costi.

Come è noto, l’Arbitro Bancario e Finanziario e la giurisprudenza hanno da tempo costantemente riconosciuto la legittimazione passiva del finanziatore che ha incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi atteso la

stretta connessione tra il contratto di finanziamento e quelli collegati e la circostanza che è il finanziatore che è il dominus dell'intera operazione e quindi l'unico soggetto cui il consumatore deve rivolgere la richiesta di restituzioni.

In questo senso è anche stabilmente orientata la giurisprudenza del Tribunale di Torino (fra le altre, Sentenza 2020 n. 1434, ordinanza 20.7.21 e sentenza 20.3.23). In particolare, con la sentenza 20.3.23 il Tribunale di Torino ha condivisibilmente sottolineato che la definizione di "*costo totale del credito*" comprende non soltanto le remunerazioni richieste dal finanziatore ma anche quelle richieste da un terzo e che la tesi che distingue tali commissioni dalla generalità dei costi è artificiosa atteso che l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti (affidando la stessa ad agenti, mediatori creditizi, fornitori convenzionali e analoghe figure) è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può privare il consumatore del diritto alla riduzione: infatti, la nozione di "*costo totale del credito*" viene fornita dall'art. 3, lett. g) della Direttiva 2008/48/CE come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza. Sul punto va ancora ricordato che questo obbligo non può essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale, atteso che non può essere pregiudicato un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile a pena di nullità se non in senso più favorevole al consumatore (art. 127 Tub).

Sembra dunque al Tribunale che, come è stato osservato in dottrina, il legislatore del 2023 abbia operato il richiamo agli istituti dell'arricchimento senza causa e della ripetizione di indebito per fornire la base giuridica per l'azione del finanziatore che abbia dovuto restituire al cliente la quota non dovuta dei costi di intermediazione e dei premi assicurativi nei confronti degli intermediari del credito e delle assicurazioni che tali oneri hanno in precedenza percepito, anche in assenza di una specifica pattuizione tra le parti e anche nel caso di contratti di credito stipulati prima del 25 luglio 2021.

Quanto sopra comporta dunque anche l'infondatezza della difesa di parte convenuta, quando prospetta la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di parte attrice.

**8.** In conclusione, al caso di specie deve applicarsi l'art. 125 sexies Tub, interpretato in conformità al corrispondente art. 16 della Direttiva 2008/48 come interpretato dalla sentenza Lexitor e come la stessa novella del 2023 ribadisce. Da ciò consegue il diritto di parte attrice, che ha rimborsato anticipatamente il capitale, alla restituzione delle quote di oneri up front anticipate al momento della conclusione del contratto ma non ancora maturate. Incidentalmente, deve inoltre rilevarsi la illegittimità delle previsioni contenute in contratto e difformi/in contrasto con i principi euro unitari e costituzionali sopra delineati.

**9.** Quanto al criterio di rimborso ("*pro rata temporis*" prospettato da parte appellante o "*curva degli interessi*" prospettato da parte appellata) resta solo da aggiungere che (e a prescindere da qualunque pattuizione contrattuale peraltro invalida/inefficace laddove sia peggiorativa per il consumatore rispetto alle norme di rango primario che regolamentano la materia) nella sentenza Lexitor vi è una chiara indicazione per il metodo proporzionale e anche se il tema non viene affrontato esplicitamente la CGE, in diversi passaggi motivazionali della sentenza, afferma che il calcolo del rimborso deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore, nonché di facile applicazione per il creditore.

A questi principi risponde pienamente il criterio del *pro rata temporis*, intuitivo e facile da verificare impostando una semplice proporzione, mentre il criterio alternativo richiede comunque un calcolo matematico più complesso, meno

agevole e meno intuitivo e che non consente al consumatore di conoscere *ex ante* la quota di rimborso a cui ha diritto in caso di estinzione anticipata.

**10.** Atteso quanto sopra esposto, parte convenuta deve essere condannata a rimborsare a parte attrice la somma di euro 10.370,65 a titolo di ripetizione di indebito (dovendo così essere qualificata la domanda formulata), oltre interessi secondo la legge dalla data della domanda giudiziale al saldo (dovendosi presumere, almeno per i costi, la buona fede di parte convenuta in presenza della normativa di rango secondario). Nulla invece a titolo di "risarcimento del danno" (punto d. delle conclusioni), domanda sformata di ogni allegazione prima ancora che di prova.

**11.** Le spese del giudizio, liquidata nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n. 55 e smi, scaglione da euro 5.201 ad euro 26 mila, valori minimi atteso il valore della controversia, riduzione della fase istruttoria (in mancanza di prove costituende) e della fase decisionale (in assenza di scritti conclusivi) e con distrazione a favore dell'Avv. [redacted] antistatario.

#### **Pqm**

**Il Tribunale**, ogni contraria istanza eccezione o deduzione respinta, così provvede:

**condanna** Santander Consumer Bank spa a pagare a [redacted] la somma di euro 10.370,65 con gli interessi secondo la legge dalla data di notifica della domanda giudiziale fino al saldo;

**condanna** Santander Consumer Bank spa a rimborsare a [redacted] le spese di giudizio, con distrazione a favore dell'Avv. [redacted] one, antistatario, che liquida in euro 1.700,00, oltre CU, iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;

Torino, 11.6.24

Il Giudice  
Dott.ssa G. Ratti